Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 — **Roma — Lunedì 10 luglio** — **Numero 160**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 323 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Consolidamento, revisione e riscossione dei canoni governativi.

Art. 1.

I canoni daziari ora in corso ai termini della legge 8 agosto 1895, n. 481, sono consolidati a favore dello Stato per un decennio a datare dal 1° gennaio 1906, salve le variazioni che possono derivare dall'applicazione della presente legge.

Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi 14 maggio 1881, n. 108; 15 gennaio 1885, n. 2892; 28 giugno 1892, n. 298, e 8 luglio 1904, n. 351, pel comune di Napoli; e le leggi 20 luglio 1890, n. 6080, 23 dicembre 1900, n. 443, e 8 luglio 1904, n. 320, pel comune di Roma.

Art. 2.

Nel mese di luglio dell'anno 1905 la Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 20 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, deve:

a) determinare i canoni da pagarsi dai Comuni chiusi che abbiano fatto passaggio alla categoria dei Comuni aperti posteriormente al 1° gennaio 1896;

b) stabilire i canoni da attribuirsi ai Comuni che per effetto di diminuzione di popolazione, constatata dal censimento eseguito il 10 febbraio 1901, devono far passaggio ad una classe inferiore;

c) determinare i canoni da assegnarsi ai Comuni di nuova istituzione o pei quali siavi stata modificazione nella circoscrizione territoriale a partire dal 1° gennaio 1901;

d) riconoscere quali siano i Comuni gravati di un canone inferiore al terzo dell'ammontare medio dei dazi governativi nel triennio 1901-903, ed elevarlo a quel limite.

Per i Comuni chiusi che abbiano ottenuto il cambio di categoria posteriormente alla promulgazione della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*, la riduzione di canone concessa a termini della lettera *a*) del pre-

sente articolo è compensata con equivalente diminuzione della quota di sussidio liquidata a norma della detta legge.

I canoni fissati dalla Commissione centrale secondo le disposizioni del presente articolo, sono notificati ai Comuni interessati e sono soggetti alla revisione prevista negli articoli seguenti.

Art. 3.

Nel secondo semestre dell'anno 1905 è eseguita una revisione dei canoni in corso per diminuire quelli che, tenuto conto del reddito medio dei dazi governativi durante il triennio 1901-903, risultino superiori ai 9/10 del reddito stesso.

L'importo del corrispondente sgravio è ripartito a carico degli altri Comuni con le norme che vengono tracciate da la presente legge.

Art. 4.

I Comuni che intendono ottenere la revisione del canone in corso debbono far pervenire la relativa istanza, entro il 15 di agosto 1905, alla Commissione provinciale istituita a' sensi dell'art. 19 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25. L'istanza deve essere corredata dalle statistiche dei consumi avvenuti nel Comune nel triennio 1901-903, dai bilanci, dai bollettari e dagli altri documenti comprovanti l'esattezza delle dette statistiche.

Art. 5.

La Commissione, in base agli atti prodotti dai Comuni, ai documenti che può richiedere ai Comuni medesimi ed agli uffici governativi ed a tutte quelle notizie che crede opportuno di assumere, anche mediante inchiesta sulle amministrazioni daziarie, determina la quantità media dei generi, soggetti al dazio governativo, durante il triennio 1901-903, vi applica la tariffa vigente dei dazi governativi e detraendo dall' introito lordo così computato la quota proporzionale delle spese di riscossione effettivamente e necessariamente sostenute, riconosce se il canone consolidato sia superiore ai nove decimi del reddito netto, ed in caso affermativo lo riduce a siffatto limite.

Per i Comuni aperti che nel trienmio 1901-903 abbiano riscosso il dazio in via di abbonamento con gli esercenti, lo sgravio viene concesso nel solo caso in cui, a giudizio della Commissione, il Comune mercè la applicazione del dazio a rigore di tariffa non avrebbe potuto consoguire un reddito medio netto superiore ai nove decimi del canone.

La somma degli sgravi concessi a norma delle presenti disposizioni viene poscia ripartita dalla Commissione a carico degli altri Comuni della Provincia in proporzione della somma, cui giunga il guadagno effettivo che faccia ciascun Comune sul dazio governativo *oltre il* decimo del reddito netto summentovato.

Art. 6.

La Commissione provinciale non più tardi della fine del mese di settembre 1905, pubblica l'elenco riveduto dei canoni assegnati ai Comuni della Provincia, lo notifica a ciascun Comune e lo trasmette alla Commissione centrale istituita presso il Ministero delle finanze, ai sensi del precedente art. 2.

I Comuni possono, nei venti giorni da quello della notificazione, far giungere alla Commissione centrale le loro osservazioni.

La Commissione centrale rivede l'operato delle Commissioni provinciali, valendosi all'uopo degli stessi mezzi consentiti dall'articolo precedente e dichiara definitivi i canoni per tutti i Comuni del Regno.

L'elenco dei detti canoni è approvato con decreto Reale, anche separatamente per ciascuna Provincia.

Art. 7.

Sei mesi avanti la scadenza del primo quinquennio ogni Comune può ricorrere alla Commissione costituita come all'art. 4, quando ritenga di poter dimostrare che il canone è superiore ai nove decimi del reddito medio dei dazi governativi conseguito nei precedenti quattro anni.

La risoluzione dei ricorsi ha luogo nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti articoli.

Art. 8.

Salvi gli effetti della revisione di cui al precedente articolo, durante il decennio 1906-1915 i canoni determinati dalla Commissione centrale non possono essere modificati. È fatta eccezione per i seguenti casi:

a) per il cambio di categoria dei Comuni chiusi delle classi II, III e IV;

b) per il passaggio dei Comuni ad una classe inferiore per effetto di diminuzione di popolazione constatata dal censimento ufficiale;

c) per variazioni nella circoscrizione territoriale dei Comuni e per l'istituzione di nuovi Comuni;

d) per il passaggio dei Comuni ad una classe superiore dipendente da aumento di popolazione constatato dal censimento ufficiale e per l'allargamento della cinta daziaria dei Comuni chiusi, a norma delle condizioni stabilite nell'articolo 4 della legge 14 luglio 1898, n. 302.

La determinazione delle variazioni da apportarsi ai canoni nei casi sopra mentovati, come ogni altra controversia riferibile ai canoni consolidati, sono demandate all'esclusiva competenza della Commissione centrale.

Le modificazioni ai canoni nei casi contemplati alle lettere *a*) e *b*) vanno in diminuzione e nei casi contemplati alla lettera *d*) in aumento del contingente generale approvato a norma dell' art. 6. Per i Comuni considerati alla lettera *a*) è inoltre osservato il disposto del precedente art. 2, penultimo capoverso, e per quelli considerati alla lettera *d*) il disposto dell' art. 5 della legge 14 luglio 1898, n. 302.

Art. 9.

Non è ammesso ricorso, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria, contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali e centrale.

Art. 10.

Nel decennio 1906-1915 i Comuni chiusi possono as-

sumere la riscossione dei dazi nei Comuni aperti contermini, anche limitatamente ad una o più frazioni contermini, con l'obbligo di corrispondere allo Stato, in tutto o in parte, il canone dovuto dai Comuni aggregati.

All'uopo devono entro il 15 agosto 1905 presentare istanza al Ministro delle finanze, il quale decide, sentiti i Consigli comunali interessati, la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale di cui all'art. 2. Contro questa decisione non è ammesso alcun ricorso in via giudiziaria od amministrativa.

L'aggregazione disposta ai sensi del presente articolo cessa col passaggio dei Comuni chiusi alla categoria di quelli aperti.

Art. 11.

I Consorzi di Comuni aperti costituiti a termini dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1895, n. 481, restano in vigore anche pel decennio 1906-1915.

Entro l'anno 1905, e con effetto dal 1° gennaio 1906, può però il prefetto, su istanza dei Consigli comunali, variare la circoscrizione dei Consorzi della Provincia, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio provinciale.

I Comuni chiusi che facciano passaggio alla categoria di quelli aperti per la riscossione dei dazi e pel pagamento del canone consolidato, sono parificati ai Consorzi.

Art. 12.

Ciascun Comune consorziato, in caso di gestioni distinte e separate, è tenuto a versare il proprio canone alla Cassa del Comune capo del Consorzio, in dodici rate eguali scadenti il 23 di ogni mese, ed in caso di mora è assoggettato all'interesse del 5 per cento sulle somme non versate.

Pel ricupero delle somme non versate alle prescritte scadenze e dei relativi interessi di mora, il Comune capo del Consorzio può procedere contro i Comuni morosi col procedimento privilegiato della ingiunzione secondo le norme del regolamento 15 novembre 1868, n. 4708.

Art. 13.

I Comuni ed i Consorzi devono versare il canone annuo al tesoro dello Stato in dodici eguali rate scadenti il 25 di ogni mese ed in caso di mora sono assoggettati all'interesse del 5 per cento sulle somme non versate.

Nel caso di ritardato pagamento, oltre il termine fissato, della rata di canone dovuta da qualsivoglia Comune e dai Consorzi di Comuni, il prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, dopo diffida fatta al Comune stesso o al Consorzio, con preavviso di 5 giorni, provvede alla destinazione di un sorvegliante presso l'ufficio principale dell'azienda daziaria o presso la tesoreria dei Comuni e Consorzi morosi, con l'incarico di concentrare gli introiti daziari tanto di spettanza del Governo, che di ragione comunale e di curarne il versamento nella sezione di tesoreria provinciale, fino a concorrenza del debito maturato del Comune o del Consorzio.

Se la gestione daziaria sia data in appalto, il sorvegliante versa nella sezione di tesoreria provinciale il prodotto dei dazi sino alla concorrenza dell'ammontare del canone d'appalto; e se l'appaltatore si trova in mora verso il Comune, il sorvegliante versa alla Cassa comunale il dipiù della riscossione, oltre il canone di appalto.

Sono a carico del Comune o del Consorzio debitore le spese di viaggio e le indennità e le spese dovute al sorvegliante.

Le spese medesime sono a carico dell'appaltatore comunale qualora questo sia moroso nel versamento al Comune delle rate del canone di appalto.

TITOLO II.

Gestione del dazio.

Art. 14.

I Comuni possono assumere la gestione diretta dei dazi senza bisogno di autorizzazione ed approvazione del prefetto.

Essi debbono però compilare lo speciale regolamento prescritto dall'art. 173, testo unico 4 maggio 1898, della legge comunale e provinciale, determinando particolarmente:

a) le attribuzioni e le responsabilità dei singoli impiegati ed agenti;

b) l'epoca e le modalità dei versamenti delle somme riscosse;

c) le verifiche alle casse, il controllo sulle riscossioni e su tutte le altre operazioni dell'azienda daziaria;

d) la tenuta delle cauzioni prestate dai contribuenti;

e) il rendimento dei conti relativi agli introiti, ai registri ed altri stampati, al patrimonio mobile e i documenti giustificativi da porsi a corredo dei detti conti.

Art. 15.

I Comuni debbono formare e trasmettere all'Intendenza di finanza, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, la dimostrazione annuale dei consumi dei generi tassati. Contro i Comuni inadempienti è provveduto a norma dell'art. 193 della legge comunale e provinciale.

Agli amministratori, funzionari ed impiegati che non rilasciano ai contribuenti le bollette di dazi pagati, che non tengono la gestione contabile ed amministrativa dei dazi a norma delle prescrizioni regolamentari e che forniscono statistiche irregolari od inesatte sarà, su denunzia dell'intendente di finanza o dei sindaci, applicata un'ammenda da L. 20 a L. 200.

Art. 16.

Le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 7 maggio 1902, n. 144, sono applicabili agli impiegati ed

agenti addetti alla riscossione del dazio consumo per conto dei Comuni.

Nel regolamento prescritto dal detto articolo, i Consigli comunali debbono stabilire le norme per disciplinare il passaggio temporaneo degli impiegati ed agenti comunali al servizio dell'appaltatore che abbia assunto la riscossione del dazio consumo.

Sono del pari esteso ai detti impiegati ed agenti comunali le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88.

Art. 17.

Gli impiegati ed agenti daziari, stipendiati direttamente dai Comuni, che in conseguenza del passaggio dei Comuni chiusi alla categoria di quelli aperti, vengano licenziati, ove non abbiano titolo al conseguimento della pensione di riposo a norma dei regolamenti comunali in vigore o non accettino le eventuali indennità di licenziamento deliberate dai Consigli comunali, debbono essere preferiti nella nomina ad altri impieghi municipali, nei limiti dei posti che si rendano disponibili in confronto degli organici attuali e semprechè posseggano i prescritti requisiti di idoneità.

Art. 18.

Il prefetto può autorizzare i Comuni aperti a cedere a trattativa privata la gestione daziaria alla maggioranza degli esercenti riuniti in Consorzio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 19.

L'appalto per la riscossione dei dazi di consumo deve essere unico in ciascun Comune e deve comprendere la riscossione di tutti i dazi.

Tuttavia il prefetto può autorizzare i Comuni chiusi ad appaltare separatamente la riscossione dei dazi fuori del recinto daziario da quella dei dazi sul consumo interno.

Nei contratti di appalto relativi ai Comuni chiusi deve essere fatta riserva di risoluzione del contratto pel caso di cambiamento di categoria dei detti Comuni.

Art. 20.

I Comuni ed i Consorzi che danno in appalto la riscossione dei dazi, debbono richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto.

La cauzione è prestata dall'appaltatore, anche per mezzo di una terza persona, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili.

Sull'idoneità della cauzione delibera la Giunta municipale.

Nei casi di insufficienza o di diminuzione di valore della cauzione sono applicate le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 21.

L'appaltatore è tenuto a versare le rate del canone di appalto alla cassa dei Comuni e dei Consorzi alle scadenze stabilite nei contratti o nei capitolati, ed in caso di mora è sottoposto alla multa del 5 per cento sulle somme non versate, che possono essere recuperate dai Comuni e dai Consorzi col procedimento privilegiato dell'ingiunzione, secondo le norme del regolamento 15 novembre 1868, n. 4708.

I Comuni ed i Consorzi, in caso di mancato versamento di due rate di canone, possono procedere alla esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore colle norme dettate dal testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, e dal relativo regolamento per la escussione degli esattori delle imposte dirette.

Art. 22.

Negli appalti dei Comuni aperti l'assuntore, al termine della gestione, è tenuto a rimborsare al Comune od all'appaltatore subentrante il dazio percetto sui generi introdotti negli esercizi di vendita e rimasti invenduti.

Il Comune, tanto nell'interesse proprio che in quello del nuovo appaltatore, può ricuperare l'importo dei detti dazi con atto d'ingiunzione e può altresì procedere sulla cauzione prestata dall'appaltatore cessato, a garanzia del contratto di appalto, a sensi del precedente art. 20.

Art. 23.

Le disposizioni dell'art. 15 sono applicabili anche agli appaltatori del dazio ed ai loro impiegati. L'ammenda ivi prevista è applicata agli appaltatori anche in caso di illecito ribasso alle tariffe dei dazi deliberate dai Consigli comunali.

Art. 24.

In caso di reiterati abusi nella percezione dei dazi, il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, e dopo l'applicazione del provvedimento previsto nel 1° comma dell'art. 11 della legge 14 luglio 1898, n. 302, può dichiarare la decadenza dell'appaltatore.

Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al ministro delle finanze, il quale decide, sentita la Commissione centrale.

Disposizioni finali.

Art. 25.

I Comuni non possono imporre alcun dazio di consumo sopra i materiali e sopra tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate poste nel loro territorio.

Art. 26.

Le linee ferroviarie, le stazioni e le loro dipendenze sono considerate come poste fuori del recinto daziario dei Comuni chiusi.

Nel regolamento sono determinate le dipendenze delle stazioni ed è disciplinata la sorveglianza nei riguardi del dazio consumo.

Art. 27.

Il Governo del Re, sentiti la Commissione centrale ed il Consiglio di Stato, è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'applicazione della presente legge ed a

pubblicare un nuovo testo unico di legge e un nuovo regolamento generale sui dazi interni di consumo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 6 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
A. Maiorana.
Carcano.

Visto, *Il guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

Il numero 321 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 22 aprile 1905, n. 137, con la quale venne istituita l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 52 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 20 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 140, 143 e 145 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato col R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi, tabelle annesse al R. decreto del 13 dicembre 1903, n. 510, sono apportate le seguenti modificazioni.

Tabella relativa al Ministero dei lavori pubblici aggiungere le seguenti nuove rubriche:

Direzione generale delle ferrovie dello Stato e servizi dipendenti Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato ed uffici dipendenti Funzionari superiori delle ferrovie dello Stato in missione	Autorità ed uffici governativi Presidenze delle Camere di commercio Società ferroviarie e tranviarie Presidenti dei Consigli e delle Deputazioni provinciali Sindaci dei Comuni Consorzio autonomo del porto di Genova Consorzi idraulici Consorzi di mutuo soccorso Direzione generale delle ferrovie dello Stato Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato Società ferroviarie e tranviarie	*L. c. P. c.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

Morelli-Gualtierotti.
Carlo Ferraris.

Visto, *Il guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

Relazione *di S. E. il ministro di agricoltura, industria e commercio,* **a S. M. il Re,** *in udienza del 25 giugno 1905, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario dell'Università agraria di Montelibretti (Roma).*

Sire!

Con decreto del 16 marzo p. p. la Maestà Vostra ordinava lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Montelibretti, nominando R. commissario per la temporanea amministrazione dell'ente il signor Edoardo Vetere.

Ora, il prefetto di Roma riferisce che molti provvedimenti rimangono ancora da adottarsi per dare un definitivo assetto alla amministrazione di quella Università agraria, e propone perciò che siano prorogati di due mesi i poteri del R. commissario.

Riconoscendo la opportunità della proposta fatta dal prefetto mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra il decreto col quale è concessa la proroga suaccennata.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data 16 marzo 1905, col quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Montelibretti in provincia di Roma, nominando R. Commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente il sig. Edoardo Vetere;

Veduta la relazione del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio, con la quale si propone la proroga per un bimestre dei poteri conferiti al R. Commissario straordinario suddetto;

Veduti gli articoli 295 e 296 della legge comunale e provinciale, coordinata in testo unico con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Sulla proposta del predetto Nostro ministro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogati per due mesi i poteri conferiti al signor Edoardo Vetere quale R. Commissario straordinario per la disciolta amministrazione dell'Università agraria di Montelibretti in provincia di Roma.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

Rava.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri,* **a S. M. il Re,** *in udienza dell' 8 giugno 1905, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fermo (Ascoli).*

SIRE!

Una crisi manifestatasi nell'Amministrazione comunale di Fermo rende necessario l'intervento diretto del Governo.

A causa della costruzione di una ferrovia dal detto Comune a Porto San Giorgio, è sorta colà una viva agitazione profittando della quale il partito di opposizione ha saputo prendere una posizione di così aperta prevalenza da indurre l'amministrazione del Comune e tutto il Consiglio a rassegnare in massa le loro dimissioni con significato di protesta contro l'atteggiamento dell'Amministrazione provinciale la quale, a giudizio di detto partito di opposizione, non avrebbe garantito a sufficienza gli interessi della città di Fermo riguardo alla costruzione della ferrovia suindicata.

Non ha mancato il prefetto di interporre i suoi uffici per ottenere il ritiro di tali dimissioni, ma tutto è stato inutile, ed intanto lo spirito pubblico in quella città è siffattamente eccitato che non è possibile procedere subito alle elezioni generali amministrative per la ricostituzione della civica rappresentanza senza grave pericolo per l'ordine pubblico.

In questo stato di cose lo scioglimento di quel Consiglio comunale s'impone imprescindibilmente e di urgenza; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma Augusta della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fermo, in provincia di Ascoli Piceno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Enrico Cerboni è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri* **a S. M. il Re,** *in udienza del 15 giugno 1905, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Graffignano (Roma).*

SIRE!

Il R. commissario di Graffignano si è con favorevole successo adoperato per ottenere la pacificazione degli animi e per avviare ad amichevole soluzione le numerose controversie, circa gli usi civici, che tenevano agitata quella popolazione.

È quindi sotto ogni aspetto opportuno evitare che le trattative iniziate vengano interrotte, e che ne sia comunque compromesso l'esito.

Per questo motivo e per dar modo al R. commissario di procedere all'esame dei consuntivi arretrati ritengo necessario prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Graffignano, in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Graffignano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

GOVERNO DELL' ERITREA

NOI CAV. FERDINANDO MARTINI
DEPUTATO AL PARLAMENTO
R. COMMISSARIO CIVILE PER L'ERITREA

Vista la legge 18 luglio 1904, n. 408 sulle esenzioni doganali per l'importazione nel Regno di alcuni prodotti eritrei;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione delle norme occorrenti per la regolare attuazione delle disposizioni contenute nella legge stessa;

Letto il dispaccio 5 maggio 1905 n. 23007-316 del Ministero degli affari esteri, di concerto con quello delle finanze;

Decretiamo:

Sono approvate le norme annesse al presente decreto, per l'attuazione della legge 18 luglio 1904 n. 408, sulle esenzioni doganali per l'importazione nel Regno di alcuni prodotti eritrei.

Dato all'Asmara, addì 7 giugno 1905.

Art. 1.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno, i concessionari, od affittuari di terreno che, nella successiva stagione agricola, intendano dedicarsi alla produzione di frumento per la esportazione in Italia, con ammissione alla franchigia di cui all'art. 1 della legge, dovranno rivolgerne domanda al Governo della

Colonia, denunciando l'estensione dei terreni, compresi nelle rispettive concessioni od affitti, che intendono adibire a tale coltura e la quantità presunta del prodotto.

Le domande, a mano a mano che pervengano, saranno pubblicate sul *Bullettino ufficiale* della Colonia.

Art. 2.

Entro la metà del successivo mese di gennaio sarà stabilito il reparto preventivo del contingente indicato nell'art. 1 della legge.

Il reparto stesso sarà eseguito proporzionalmente all'estensione dei terreni ed entro il limite massimo della quantità presunta del prodotto, giusta la denuncia fattane dai singoli richiedenti ai sensi del precedente articolo.

Agli effetti del computo suddetto sarà fatta sulle estensioni dei terreni denunciati una deduzione dal decimo per le estensioni superiori ai cento ettari e del quinto per le estensioni superiori ai trecento ettari di spettanza di un medesimo produttore, anche se costituite da diversi appezzamenti; sempre che per effetto di tali deduzioni le estensioni medesime non riescano rispettivamente inferiori alle superficie suindicate.

Nel detto reparto non potrà essere assegnato ad un medesimo produttore una quantità superiore ai mille quintali.

Se in conseguenza delle limitazioni stabilite nei precedenti capoversi non si raggiunga complessivamente la quantità totale indicata nella legge, la deficienza sarà ripartita fra i vari richiedenti, in proporzione delle quote già risultanti per ciascuno, sempre entro il limite massimo della quantità presunta denunciata.

Qualora poi le quantità denunciate non raggiungano la quantità totale stabilita dalla legge, sarà in appresso provveduto per l'assegnazione della differenza, a norma del successivo art. 4.

Il reparto preventivo eseguito a termini del presente articolo sarà pubblicato sul *Bullettino ufficiale* della Colonia.

Art. 3.

All'epoca del raccolto, da appositi delegati governativi, sarà eseguita un'ispezione ai terreni dei singoli richiedenti, allo scopo di accertare se siasi effettivamente prodotta la quantità a ciascuno assegnata nel reparto preventivo, a norma dell'articolo precedente Dai delegati stessi potranno inoltre essere prelevati dei campioni del prodotto, per le ulteriori verifiche del caso.

Qualora dalla detta ispezione venga a risultare che qualche produttore, salvo i casi di forza maggiore, non abbia messo convenientemente a coltura l'estensione dei terreni necessaria a produrre la quantità di frumento allo stesso assegnata nel reparto preventivo, il produttore negligente sarà escluso nel seguente anno dal reparto.

Verificate le quantità da ciascuno prodotte, le deficienze che saranno complessivamente riscontrate saranno ripartite fra gli altri richiedenti in aggiunta ed in proporzione delle rispettive quote già loro assegnate, sempre che risulti che abbiano effettivamente prodotto la maggior quantità per tal modo a ciascuno spettante.

Art. 4.

Compiute le verifiche e le operazioni di cui al precedente articolo, ove non siasi potuta ripartire per intero tra i primi richiedenti la quantità complessiva stabilita dalla legge, ne sarà dato avviso sul *Bullettino ufficiale* della Colonia, e la differenza sarà assegnata a chiunque ne faccia domanda entro il termine all'uopo assegnato, purchè dimostri di potere effettivamente disporre della quantità denunciata, e possa provare la provenienza del prodotto a norma del successivo art. 8.

Qualora vi siano più richiedenti, la ripartizione sarà fatta *pro rata*; ed ove alcuni di essi non dimostrino di poter disporre della quota loro spettante, le differenze andranno ad accrescere le quote degli altri.

Art. 5.

Entro la prima metà del successivo mese di gennaio, sarà stabilito con decreto del Governatore della Colonia il reparto definitivo per l'assegnazione delle singole quote, a norma dei precedenti articoli.

Detto decreto verrà pubblicato sul *Bullettino ufficiale* della Colonia e sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 6.

In base al decreto d'assegnazione, sarà rilasciato ai singoli produttori, secondo l'annesso mod. *A*, il certificato di origine prescritto dall'art. 3 della legge per la quantità da esportarsi, a mano a mano che debba effettuarsene l'esportazione ed entro i limiti della quota a ciascuno assegnata, salvo le opportune verifiche circa la sussistenza e l'identità del prodotto.

Art. 7.

Coloro che abbiano altrimenti disposto delle quantità loro assegnate sia destinandole al consumo interno, sia esportandole con diversa destinazione, dovranno darne avviso non più tardi del 30 settembre successivo alla data del decreto d'assegnazione, sotto pena di essere esclusi nel seguente anno dal reparto. Le quantità corrispondenti saranno assegnate con decreto suppletivo nel modo indicato nel precedente art. 4.

Le quantità che non risultino introdotte in Italia al 31 dicembre successivo alla data del decreto di assegnazione resteranno decadute dai benefici di cui all'art. 1 della legge, nè potranno più concorrere al reparto del contingente relativo al seguente anno.

Art. 8.

Coloro che intendono esportare i prodotti indicati nell'art. 2 della legge dovranno farne domanda al Governo della Colonia.

Le domande dovranno contenere la dichiarazione che la merce è di origine eritrea, indicandone la qualità, la quantità, il luogo di produzione e tutte le altre notizie occorrenti a stabilirne la provenienza.

In seguito agli opportuni accertamenti, ove risulti che il prodotto è originario della Colonia, sarà rilasciato ai richiedenti il certificato di origine secondo l'annesso modello *B*.

Art. 9.

I certificati di origine di cui ai precedenti articoli 6 ed 8 potranno essere trasferiti mediante semplice dichiarazione in calce ai medesimi, sempre che risulti che siasi in pari tempo effettuata la reale cessione della merce cui il certificato si riferisce.

Art. 10.

Qualora all'atto dell'esportazione sia necessario procedere ad una condizionatura della merce diversa da quella indicata nel certificato di origine, le operazioni relative dovranno essere compiute nei recinti doganali sotto la diretta sorveglianza della Dogana.

Fermo restando il peso complessivo indicato nel certificato di origine, salvo le differenze di tolleranza, le altre differenze risultanti circa la quantità, il numero e le marche dei colli saranno fatte constatare mediante apposita annotazione del capo dei servizi doganali, apposta in calce al certificato di origine.

A cura dell'autorità suddetta sarà anche fatta annotazione sul certificato di origine nel nome dello speditore e del destinatario, nonchè della destinazione della merce e del vapore su cui vien fatto il carico. Potranno inoltre essere apposti ai singoli colli, speciali contrassegni, facendosene particolare annotazione sul certificato suddetto.

Delle principali indicazioni contenute nel certificato di origine dovrà esser fatta menzione sulla bolletta d'uscita.

Art. 11.

I funzionari ed agenti incaricati degli accertamenti previsti dal presente decreto saranno tenuti strettamente responsabili dell'esattezza e scrupolosità degli adempimenti loro attribuiti.

Art. 12.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto, qualora non costituiscano reato più grave, saranno punite, in quanto siano applicabili, con le penalità stabilite nel regolamento doganale per la Colonia Eritrea approvato coi RR. decreti 10 dicembre 1893, n. 701, e 2 febbraio 1899, n. 73, e nel testo unico della legge doganale del Regno approvata con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20.

Disposizioni transitorie.

Per la presente stagione agricola, le domande di cui all'art. 1 potranno esser presentate entro il 30 agosto p. v.

Il reparto definitivo del contingente sarà eseguito in analogia alle norme contenute negli articoli 3, 4 e 5 ferme restando le disposizioni stabilite pel rilascio dei certificati d'origine.

N. d'ord. del certificato . . . Mod. *A.*

N. d'ord. del decreto di assegnazione . . .

GOVERNO DELLA COLONIA ERITREA

Certificato di origine di frumento eritreo

(Art. 1 e 3 della legge 28 luglio 1904, n. 408)

Si certifica che la partita di frumento appresso descritta è stata prodotta nel territorio della Colonia Eritrea.

Produttore	Quantità assegnata al medesimo produttore	Quantità già espor. dal medesimo produttore	Quantità comples. esportata sul contingente annuo	COLLI				*Annotazioni*
				Peso lordo	Qualità	Numero	Marche	

. . . . *190*

Il R. commissario civile

. . . .

Il sottoscritto dichiara di aver ceduto la merce di cui al suesteso certificato a . . . . trasferendo insieme il certificato stesso.

. . . .

. . . .

Visto

. . . . *190*

. . . .

R. DOGANA DI MASSAUA

Si dichiara che la merce di cui al suesteso certificato è in partenza da Massaua alle condizioni sottoindicate.

Speditore	Destinatario	Luogo di destinazione	Vapore	COLLI					*Annotazioni*
				Peso lordo	Qualità	Numero	Marche	Contr. spec. apposti dalla Dogana	

Massaua, ... 190

Il capo dei servizi di dogana

. . . .

N. d'ord. del certificato . . . Mod. *B.*

GOVERNO DELLA COLONIA ERITREA

Certificato di origine di merci eritree

(Art. 2 e 3 della legge 28 luglio 1904, n. 408)

Si certifica che le merci appresso descritte sono originarie della Colonia Eritrea.

Qualità della merce	COLLI				*Annotazioni*
	Peso lordo	Qualità	Numero	Marche	

. . . . *190*

Il R. commissario civile

. . . .

Il sottoscritto dichiara di aver ceduto la merce di cui al suesteso certificato a . . . . trasferendo insieme il certificato stesso.

. . . . 190

. . . .

Visto

. . . . *190*

. . . .

R. DOGANA DI MASSAUA

Si dichiara che la merce di cui nel suesteso certificato è in partenza da Massaua alle condizioni sottoindicate.

Speditore	Destinatario	Luogo di destinazione	Vapore	COLLI					*Annotazioni*
				Peso lordo	Qualità	Numero	Marche	Contr. spec. apposti dalla Dogana	

Massaua, ... 190

Il capo dei servizi di dogana

. . . .

Visto: *Il R. Commissario civile*
MARTINI.

GOVERNO DELL'ERITREA

Avviso.

In seguito ad autorizzazione ottenuta dal Ministero degli affari esteri, d'accordo con quello delle finanze, lo spirito nazionale denaturato ai sensi della legge 23 marzo 1903, n. 152, e relativo regolamento approvato con R. decreto 28 giugno 1903, n. 278, è ammesso in Colonia in esenzione dalle sopratasse stabilite dagli articoli 20 e 24 del testo unico del regolamento doganale per la Colonia approvato con decreto governatoriale 1° gennaio 1900, n. 564, modificati dal decreto governatoriale 18 giugno 1900, n. 609.

Per ottenere la suddetta esenzione è necessario che lo spirito sia munito dei contrassegni e accompagnato dai documenti indicati nell'art. 17 del regolamento doganale, nonchè da tutti gli altri documenti comprovanti l'avvenuta adulterazione ai sensi della legge e regolamento sopra citati.

Asmara, 7 giugno 1905.

MARTINI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO.

Catalogo degli oggetti di sommo pregio per la storia e per l'arte, appartenenti a privati.

Il principe Alfonso Doria Pamphyli, con lettera del 30 giugno 1905, ha comunicato al Ministero della pubblica istruzione che *la statua muliebre panneggiata*, inscritta nel catalogo, pubblicato ai termini dell'art. 1 della legge 27 giugno 1903 n. 242 nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 31 dicembre 1903, n. 307, come esistente nella villa Doria Pamphyli, Casino, è stata da lui trasportata nel suo palazzo al Corso.

Il Ministero ne ha preso atto con lettera del 7 luglio corrente.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale.

Con decreto Ministeriale 30 aprile 1905:

Agati Luciano, vice segretario di ragioneria di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe, reggente, con l'annuo stipendio di L. 2250.

Giannattasio Gaetano — Wanderlingh Giovanni Battista, vice segretari di ragioneria di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 2500, con riserva di anzianità.

Con R. decreto del 28 maggio 1905:

Cuzzetti Cesare, ufficiale d'ordine di classe transitoria, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe, con l'annuo stipendio di lire 1500, riducendosi a L. 180 l'annuo assegno personale di cui è provvisto.

Camino Vittorio, ufficiale d'ordine di 2ª classe nelle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, è nominato ufficiale di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500.

De Faveri Umberto, ufficiale d'ordine di classe transitoria, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500, riducendosi a L. 180 l'annuo assegno personale di cui è provvisto.

Con decreto Ministeriale del 29 maggio 1905:

Breber Oscar — Laureti Ermanno — Gentile Aristide, vice segretari di ragioneria di 1ª classe, reggenti, sono promossi alla effettività del posto, con l'annuo stipendio di L. 2500, con effetto dal 1° maggio 1905.

Personale delle Intendenze.

Con R. decreto del 25 maggio 1905:

Luciani Francesco, ufficiale d'ordine di 1ª classe, è nominato archivista di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2700.

Oddo Enrico, ufficiale d'ordine di 1ª classe, è nominato archivista di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2700.

Vitti Raffaele, ufficiale d'ordine di 1ª classe, è nominato archivista di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2700.

Con decreto Reale e Ministeriale del 28 maggio e 3 giugno 1905:

Sono nominati vice segretari amministrativi di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 1500 i seguenti vice agenti di 1ª classe nelle imposte dirette:

De Grandis Enrico — De Leonardis dott Nicola — Squarise dott. Giuseppe — Bruzzone dott. Riccardo.

Con decreti Reale e Ministeriale del 28 maggio e 3 giugno 1905:

Sono nominati vice segretari amministrativi di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 1500 i seguenti ufficiali di 4ª classe nelle dogane e vice agenti di 2ª classe nelle imposte dirette:

Nappi Alfonso — Colucci Antonio — Bontempo dott. Gennaro — Barile dott. Davide — Arlotti dott. Paolo — Gagliardi Giuseppe — Di Bartolo Francesco.

Con decreti Reale e Ministeriale del 18 maggio e 15 giugno 1905:

Casati Luigi, ricevitore del registro di 3ª classe, è nominato ispettore demaniale di 3ª classe, con lo stipendio annuo di L. 4000.

Personale delle imposte dirette.

Con decreto Ministeriale del 15 giugno 1905:

Paci Teofilo, volontario demaniale, nominato volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte.

Personale delle gabelle.

Con decreto Ministeriale del 2 giugno 1905:

Cionfi Mario, volontario delle imposte dirette, è nominato volontario nell'Amministrazione delle gabelle.

Personale delle privative.

Con decreto Ministeriale del 20 maggio 1905:

Stampelli Amos, capo verificatore di 2ª classe, reggente, nelle agenzie di coltivazione dei tabacchi, è promosso alla effettività del posto con l'annuo stipendio di L 2200.

Personale del Catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 25 maggio 1905:

Muzzi Giovanni — Gandolfi Luigi — Piacentini Mosè — Barbieri Augusto, geometri di 1ª classe, sono nominati geometri principali di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500.

Con decreto Ministeriale del 25 maggio 1905:

Sono promossi alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4000, i seguenti geometri principali di 1ª classe:

Croveris Giovanni (per anzianità) — Maisano Rosario (id.) — Vittore Antonio (per merito) — Verri Francesco (per anzianità) — Poli-Bellon Giuseppe (per anzianità e merito).

Santini Giacomo, geometra di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000 (per merito).

Viani Marziale, geometra di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500 (per anzianità).

Cirillo Gaetano, geometra di 4ª classe, è promosso alla 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000 (per anzianità).

MINISTERO D'AGRICOLTURA,

DIVISIONE I — SEZIONE II — (Servizio

ELENCO *delle dichiarazioni pei diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte nel Registro generale del del 25 giugno 1865, n. 2337, del 10 agosto 1875, n. 2652, e del 18 maggio 1882, n. 756, approvato*

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1°, del

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
46204	Ferrari Giuseppe	*Sunto storico della Brigata Pinerolo, dal 1672 al 1904*, pubblicato inaugurando il monumento ai caduti del 13° e 14° Regg. fanteria alla battaglia di San Martino.
46205	Ferreri Enrico	*La Brigata Pinerolo ai suoi caduti nella giornata del 24 giugno 1859.* (Battaglia di San Martino). Omaggio degli ufficiali della Brigata Pinerolo. (Cartolina postale illustrata commemorativa).
46206	Milano Michele e Del Santo Carlo	*Statuto, regolamento e formulario* per l'ufficio *Anticipo tributi* ed annesso ufficio legale. Opuscolo.
47207	Ceccanti Vincenzo	*Cartolina fotografica*, il cui argomento è « *Saluti* » con un intreccio di figurine e fiori . . .
47208	Detto	*Cartolina* id. il cui argomento è « *Saluti da Milano* » con un intreccio di disegno, fiori, vedute ed una figura di donna.
46209	Pedrazzini Ferrandis Ersilia	*Pei piccini e per le piccine.* Libro di lettura con metodo fonico a parola integrale, ad uso delle scuole elementari maschili e femminili, (2° edizione).
46220	Motti Giovanni	*Conferenze popolari sulla lotta contro la tubercolosi* . . . .
46221	Galanti Arturo	*Manuale di storia del medio-evo, dal 476 al 1313*, per le scuole medie superiori e per le persone colte, in un volume, con 9 cartine storiche a colori e numerose incisioni oltre ad un quadro etnografico dei principali popoli del medio-evo. (Biblioteca di storia e geografia - Collezione Paravia).
46222	Raulich Italo	*Manuale di storia contemporanea d'Europa e specialmente d'Italia dal 1750 ai nostri giorni*, per le scuole medie superiori e per le persone colte, in un volume, con 19 cartine storiche a colori. (Biblioteca id. - Collezione id.).
46223	Bonardi Antonio	*Manuale di storia orientale greca e romana...* a. C. - 476 d. C, per le scuole secondarie, con 9 cartine storiche a colori e numerose incisioni, in due parti — Parte 1ª *Storia orientale e greca*, con 5 cartine — Parte 2ª *Storia romana*, con 4 cartine. (Biblioteca id. - Collezione id.).
46224	Cilèa Francesco	*Lontananza!* Romanza - Versi di R. Carugati. (N. 13 di catalogo) . . . .
46226	Bayon Pietro Giorgio Enrico	*Eziologia, diagnosi e terapia del cretinismo*, con particolare riguardo alle altre malattie della glandola tiroide, gozzo e mixedema. Edizione italiana con 14 tavole illustrative separate.
46227	Cesareo-Consolo G.	*Trattato della prova per testimoni e del relativo procedimento d'esame*, con introduzione sul sistema probatorio in materia civile.
46228	Schultz Ida	*Statuetta* in gesso rappresentante ragazza con cane. . . . .
46229	Jeske-Choinski Teodoro (Verdinois Federigo)	*Solis occasu.* Romanzo storico dei tempi di Marco Aurelio. Traduzione italiana del prof. Federigo Verdinois dal polacco.
46231	Civelli Giuseppe (Ditta)	*Libro di paga degli operai* settimanale, quindicinale e mensile (in due quindicinali), conforme all'art. 25 del regolamento per l'esecuzione della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro (testo unico).
46232	Pohl J. (Carrara Mario)	*I peli. Loro malattie e metodi di cura.* Traduzione italiana del prof. Mario Carrara sulla quinta edizione tedesca, con un capitolo sui *Peli in antropologia e in medicina legale* ed una tavola dimostrativa della caduta dei capelli normale e patologica.

INDUSTRIA E COMMERCIO

della proprietà Letteraria ed Artistica)

Ministero, durante la **1ª quindicina** *del mese di* **novembre** *1904, per gli effetti del testo* **unico** *delle leggi con R. decreto del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), e delle Convenzioni internazionali in vigore.*

testo unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Stabilimento tipografico L. Crescini e C. Padova, 24 giugno 1904.	Comando della Brigata Pinerolo	Padova 30 giugno 1904	
Detto. giugno »	Detto	Id. 30 id. »	
Stabilimento tipografico di M. Gambardella. Napoli, 5 luglio 1904	Milano Michele e Del Santo Carlo	Napoli 8 agosto »	
Stabilimento fotografico F.lli Salvagni e Traldi. Milano, 13 agosto 1904	Traldi Alberto	Milano 13 id. »	
Detto. 20 id. »	Detto	Id. 13 id. »	
Libreria editrice E. Trevisani, Tipografia Francesco Marcolli. Milano, 27 maggio 1904	Pedrazzini Ferrandis Ersilia	Id. 22 id. »	La 1ª edizione è quasi contemporanea della seconda, che è divisa in 2 volumi, uno intitolato *Per i più piccini*, l'altro *Per le più piccine* secondo che servono per scuole maschili o femminili.
Stabilimento tipografico Piacentino. Piacenza, 1° settembre 1904	Motti Giovanni	Piacenza 9 settembre »	
Stamperia Reale G. B. Paravia. Torino, 6 ottobre 1904.	G. B. Paravia e C. (Ditta)	Torino 26 ottobre »	
Detta, 25 luglio »	Detta	Id. 26 id. »	
Detta, 12 ottobre »	Detta	Id. 26 id. »	
Officine grafiche D. Coen e C. Milano, 26 ottobre 1904	The Gramophone Company Italy Limited di Londra, in persona del suo direttore signor K. Muir	Milano 26 id. »	
Tipografia della Società dichiarante. Torino, 26 ottobre 1904	Unione Tipografica editrice Torinese (Società)	Torino 27 id. »	
Detta, 26 id. »	Detta	Id. 27 id. »	
Studio proprio di pittura e scultura in Firenze. Agosto 1904	Schultz Ida	Firenze 27 id. »	
Stabilimento tipografico Nicola Jovene e C., Napoli, 26 ottobre 1904	Jovene cav. Nicola e C. (Editori)	Napoli 29 id. »	
Stabilimento tipografico proprio. Verona, 15 ottobre 1904	Giuseppe Civelli (Ditta)	Verona 3 novembre »	
Tipografia della Società dichiarante. Torino, 3 novembre 1904	Unione Tipografica Editrice Torinese (Società)	Torino 4 id. »	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
46233	Bertacchi Cosimo	*Nuovo Dizionario Geografico Universale.* Geografia fisica (Oceani, continenti, montagne, fiumi, laghi, isole, climi, flora, fauna, prodotti minerali); Geografia antropica (Razze umane, nazioni, stati, industrie, commerci, empori marittimi, storia, monumenti, località celebri) per uso degli studenti, dei cultori della geografia e scienze affini e degli uomini d'affari. Prima parte: A-1 con supplemento.
46234	Quattrini Antonio	*I Pirati Bianchi.* Un volume illustrato da 19 incisioni fuori testo. . . . .
46236	Vessella Alessandro	*Per la fanfara del ricreatorio « Adelaide Cairoli ».* — *Mentana,* marcia; *Monterotondo,* marcia.
46237	Tocci Vandregisilo	*Il Nostro Piacere.* Commedia in tre atti rappresentata la 1ª volta al Teatro Goldoni di Venezia il 27 ottobre 1904.

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo. — Art. 27, paragrafo 2º del testo unico

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
46203	Berner Amedeo, *junior*	*Ricordi musicali.* Album per pianoforte. (1º Une sérénade de feu, le Sieur Cyrano de Bérgérac. — 2º Due inni all'Indipendenza. — 3º Tre cantabili. — 4º Un inno al Club « Frohsinn »
46210	Guerra E.	*Audi filia. Ascolta o religiosa l'angelo tuo.* Insegnamenti e consigli alle Vergini consacrate a Dio. (Seconda edizione diligentemente riveduta).
46211	Agnelli Giuseppe	*Ferrara e Pomposa.* Un volume di 2ª edizione, riveduta dall'autore, con 106 illustrazioni ed una tavola (in nero). (Collezioni di monografie illustrate. Serie 1ª « Italia artistica » n. 2).
46212	Lipparini G.	*Urbino.* Un volume con una tavola in nero e 115 illustrazioni. — Collezione id. Serie 1ª « Italia artistica » n. 6)
46213	Rocco Serafino, Manceri Enrico	*Girgenti. — Da Segesta a Selinunte* Un volume con 101 illustrazioni, diviso in due parti, la prima « Girgenti » di Rocco Serafino e l'altra « Da Segesta a Selinunte » di Enrico Mauceri. (Collezione id. Serie 1ª « Italia artistica » n. 4)
46214	Molmenti Pompeo	*Venezia.* Un volume con una tavola in nero e 131 illustrazioni. (Collezione id. Serie 1ª « Italia artistica » n. 3).
46215	Ricci Corrado	*La Repubblica di San Marino.* Un volume con 94 illustrazioni. (Collezione id. Serie 1ª. « Italia artistica ». N. 5)
46216	Detto	*Ravenna.* Un volume di 4ª edizione con 1 tavola (a colori) e 100 illustrazioni. (Collezione di monografie illustrate. Serie 1ª. « Italia artistica ». N. 1)
46217	Federn Karl (Foligno Cesare)	*Dante.* Traduzione italiana del dott. C. Foligno, dal tedesco. Un volume con tre tavole e 182 illustrazioni. (Collezione id. Serie letteraria)
46218	Moriconi Ubaldo A.	*Da Genova ai deserti dei Mayas.* (Ricordi di un viaggio commerciale). Un volume con 345 illustrazioni. (Collezione id. Serie geografica: « Viaggi, genti e paesi ». N 1)
46219	Borghese Scipione	*In Asia.* Siria, Eufrate, Babilonia. Un volume con 265 illustrazioni ed una carta. (Collezione id. Serie id.: « Viaggi, genti e paesi ». N. 2)
46225	Rossi Luigi	*Libriccino per imparare a leggere e a scrivere con le parole normali.* Due volumetti. (Parte 1ª e parte 2ª) con illustrazioni
46235	Montàgano Giuseppe	*Manualetto d' apicoltura.* 1º corso di lezioni teorico-pratiche di apicoltura ad uso del contadino-apiaio, delle scuole rurali e di chiunque voglia iniziarsi alla geniale industria. Un volumetto illustrato da 29 figure)

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Tip. della Società dichiarante. Torino, 3 novembre 1904.	Unione tipografico-editrice torinese. (Società).	Torino 4 novembre 1904	
Stabilimento tipolitografico dei dichiaranti. Milano, 1° novembre 1904	F.lli Treves (Editori)	Milano 5 id. »	
Stabilimento musicale E. van den Eerenbeemt. Roma, 27 ottobre 1904	Vessella Alessandro	Roma 5 id. »	
—	Tocci Vandregisilio	Milano 9 id. »	

delle leggi sui diritti d'autore ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Stabilimento musicale Enrico Nagas. Milano, 2 gennaio 1903	Berner Amedeo, *junior*	Napoli 8 aprile 1904	
Giacomo Arneodo, tipografo della Curia arcivescovile. Torino, 18 febbraio 1904	Arneodo Giacomo. (Editore)	Torino 24 agosto »	La 1ª edizione è del 1900.
Officine dell'Istituto Italiano di Arti grafiche, sedente in Bergamo, 1° agosto 1904	Istituto Italiano di Arti grafiche, in persona del suo direttore	Bergamo 24 id. »	La 1ª edizione è del 1903.
Detta, 1° agosto 1903	Detto	Id. 24 id. »	
Detta, 1° id. »	Detto	Id. 24 id. »	
Detta, 1° id. »	Detto	Id. 24 id. »	
Detta, 1° id. »	Detto	Id. 24 id. »	
Detta, 1° id. »	Detto	Id. 24 id. »	La 1ª edizione è del 1900.
Detta, 1° id. »	Detto	Id. 24 id. »	
Detta, 1° id. 1902	Detto	Id. 24 id. »	
Detta, 1° id. 1903	Detto	Id. 24 id. »	
Stamperia Reale G. B. Paravia. Torino, 11 luglio 1904	G. B. Paravia e C. (Ditta)	Torino 26 ottobre »	
Tipografia Cesare Tabossi. Ancona, 16 giugno 1904	Montàgano Giuseppe	Ancona 5 novembre »	

Parti di opere depositate in continuazione dei depositi precedentemente fatti — Art. 24 del testo

Numero d'ordine	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione
43804	Rinaudo Costanzo	*Atlante storico per le scuole secondarie*	Stamperia Reale di G. B. Paravia, Torino, per l'insieme e litografia Salussolia, Torino, per le carte. 20 ottobre 1904
44776	Manara Ulisse	*Delle Società e delle Associazioni commerciali.* Trattato teorico-pratico	Tipografia della Società l'Unione tipografico-editrice torinese. Torino, 26 ottobre 1904

ELENCO *n. 21 delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciale dichiarazione a' sensi dell'art. 14 approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012*

N. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
13584	46203	Berner Amedeo junior	*Ricordi musicali.* Album per pianoforte (1° Une sérénade de feu, le sieur Cyrano de Bergerac — 2° Inni all'Indipendenza — 3. Tre cantabili — 4° Un inno al club « Frohsinn »).	1903
13585	46224	Cilèa Francesco	*Lontananza!* Romanza. Versi di Ruggiero Carugati. (N. di cat. 13).	1904
13586	46237	Tocci Vandregisilo	*Il nostro piacere.* Commedia in 3 atti	Rappresentata la 1ª volta al teatro Goldoni di Venezia il 27 ottobre 1904

Roma, 30 aprile 1905.

MINISTERO DEL TESORO

Ispettorato generale.

Si previene il pubblico che, avendo il Banco di Sicilia conferita la sua rappresentanza legale pel cambio dei biglietti e titoli nominativi a suo debito, nella provincia di Cuneo, alla Società bancaria italiana - sede di Torino - i biglietti di quell'Istituto sono ammessi al corso legale nella Provincia medesima, a norma dell'art. 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373.

Roma, 9 luglio 1905.

Si previene il pubblico che, avendo il Banco di Sicilia conferita la sua rappresentanza legale per il cambio dei biglietti e titoli nominativi a suo debito nella provincia di Alessandria, alla Società Bancaria italiana - sede di Torino - i biglietti di quell'Istituto sono ammessi al corso legale nella provincia medesima, a norma dell'art. 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373.

Roma, 9 luglio 1905.

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,058,081 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 15 e n. 1,279,499 per L. 65 ambedue al nome di Cordano *Giuseppina* fu Giambattista, minore, sotto la patria potestà della madre Vittoria Macchiavello, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Cordano *Maria Luigia Giuseppina* di Giambattista, minore come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notifi-

unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (Serie 3ª).

DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO NELLA PREFETTURA		OSSERVAZIONI
	Attuale	Precedente (1° deposito)	
Ditta G. B. Paravia e C.	Torino 26 ottobre 1904	13 ottobre 1902	Parte 3ª *I tempi moderni* 28 carte e repertorio di tutti i nomi. Disegni del cav. Domenico Locchi colla cooperazione per alcune carte del disegnatore G. E. Fritzsche.
Società l'Unione-tipografico editrice torinese.	Id. 27 id. »	26 agosto 1903	Sezione 2ª del vol. 2° della *Parte generale : Forme per la legale costituzione e le eventuali modificazioni.* Condizione giuridica delle Società di commercio irregolari.

del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756 (serie 3ª), durante la 1ª **quindicina** *del mese di* **novembre** *1904.*

NOME DEL DICHIARANTE	Prefettura in cui fu depositata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		OSSERVAZIONI
		Numero di registro	DATA del deposito	
Berner Amedeo junior	Napoli	903	8 aprile 1904	
The gramophone company (Italy), Limited di Londra, nella persona del suo direttore K. Muir.	Milano	460	26 ottobre »	
Tocci Vandregisilo	Id.	468	9 novembre »	Art. 23.

Il direttore della divisione I: S. OTTOLENGHI.

cato opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 luglio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: nn. 1,330,231, 1,330,232 e 1,330,233 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, rispettivamente per L. 20, 50 e 50, al nome di *Masucco Giuseppe* fu *Domenico*, domiciliato a Sparone (Torino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Massucco Giuseppe-Antonio* fu *Giuseppe*, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, l' 8 luglio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Calosso Placido fu Carlo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 793 ordinale, n. 332 di protocollo e n. 4129 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza d'Alessandria, in data 20 marzo 1905, in seguito alla presentazione di due assegni provvisorî della annualità complessiva di L. 2.80, consolidato 4.50 0[0, con decorrenza dal 1° aprile 1895.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Sabarino Silvio di Antonio il nuovo titolo proveniente dall'eseguita ope-

razione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l'8 luglio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor De Francesco Luigi fu Gaetano, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 337 ordinale, n. 335 di protocollo e n. 2257, di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Messina, in data 11 aprile 1905, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 55, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° giugno 1905.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al detto signor De Francesco i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l' 8 luglio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 10 luglio, in lire 100.00.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 10 al 16 luglio 1905 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.00.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell' industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro *(Divisione Portafoglio).*

8 luglio 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	104,76 78	102,76 78	104,68 08
4 % *netto*	104,50 42	102,50 42	104,41 72
3 1/2 % *netto*	103,03 21	101,28 21	102,95 60
3 % *lordo*	74,12 50	72,92 50	73,47 25

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Tanto da Parigi, che da Berlino si hanno notizie che l'accordo fra la Francia e la Germania per gli affari del Marocco è completo.

Ieri l'altro i giornali francesi pubblicarono la nota seguente:

« Il ministro Rouvier ha ricevuto il principe Radolin alle ore 6 pom. Il ministro Rouvier ed il principe Radolin si sono messi definitivamente d'accordo sulla compilazione delle comunicazioni da scambiarsi fra i due Governi.

« Le comunicazioni saranno portate probabilmente lunedì a cognizione del Parlamento. Esse sanzionano l'accordo di vedute sulle questioni marocchine, che, tutelando gl'interessi della Francia, indussero questa a dare la sua adesione alla Conferenza internazionale per il Marocco ».

Si conferma poi nei circoli diplomatici che la nota sarà breve.

La Francia aderisce alla Conferenza internazionale provocata dal Sultano del Marocco, poichè lo scambio di vedute ha dimostrato che gli interessi di ciascuna potenza saranno pienamente tutelati.

La Germania riconosce la situazione speciale della Francia sotto un duplice punto di vista, e cioè in ragione della frontiera algerina limitrofa del Marocco e in ragione della ripercussione che potrebbe avere sulla popolazione mussulmana della Tunisia e dell'Algeria qualsiasi agitazione in un punto qualunque del Marocco.

La Germania prende atto dei trattati conclusi dalla Francia colle diverse nazioni circa il Marocco. Queste nazioni, a quanto si dice, non saranno nominate nella nota.

Viene riconosciuta la sovranità del Sultano e viene proclamata l'integrità del territorio marocchino in modo da dissipare le voci circa la possibilità di concessioni territoriali a vantaggio della Germania.

La nota consacra dal punto di vista commerciale la porta aperta.

Si assicura che la Francia accetta il principio dell'internazionalizzazione delle Banche del Marocco, ma fa riserve circa l'accettazione dell'internazionalizzazione della polizia marocchina. L' esercito è compreso nell' espressione polizia. Questa si comporrà di elementi sceriffiani, ma inquadrati da elementi europei. I Governi francese e germanico si ispirerebbero a quanto si fece a Creta.

Il luogo della Conferenza non è designato. Si fanno i nomi di Parigi, Tangeri, Madrid e Ginevra. La scelta cadrà assai probabilmente su una delle ultime due.

* *

I plenipotenziari giapponesi che si recano a Washington per i preliminari di pace con la Russia, partirono ieri l'altro da Tokio. Il loro imbarco sul piroscafo *Minnesota* a Yokohama ebbe luogo fra le più entusiastiche dimostrazioni che rivaleggiarono con quelle verificatesi prima alla stazione di Tokio. I plenipotenziari recandovisi furono acclamati da una folla immensa lungo il percorso che era tutto pavesato.

La prospettiva della pace rallegra tutta la popolazione giapponese. I giornali pubblicano articoli speciali che augurano buon successo ai plenipotenziari.

* *

L'Austria prepara le sue difese, per ogni evenienza, contro l'Ungheria. Nella sua seduta di ieri l'altro la Camera dei deputati a Vienna con 161 voti contro 9 approvò una mozione d'urgenza con la quale si è fatto invito al Governo a non lasciarsi sorprendere dagli avvenimenti politici dell'Ungheria, prepararsi a tutte le eventualità e a convocare il Parlamento, se ciò sarà necessario, dopo la costituzione di un Gabinetto parlamentare in Ungheria o in seguito ad altri avvenimenti politici.

Fra vivi applausi, il presidente del Consiglio, dottor Gautsch, riferendosi alle dichiarazioni da lui recentemente fatte in seno alle Commissioni, ripetè che il Governo ritiene suo dovere naturale di fornire al Parlamento l'occasione di emettere un suo voto, se la situazione lo richiedesse, tanto più che egli è convinto che la collaborazione del Governo col Parlamento sia il più forte baluardo per la tutela degli interessi dell'Austria.

* *

Si ha da La Canea, 6:

« Le scorrerie delle bande insorte vanno estendendosi. Le truppe internazionali ricevettero l'ordine di evitare conflitti cogli insorti; perciò la compagnia francese, che recentemente fu presa a fucilate presso Platania, non continuò la marcia per Pirgo-Psilomeri. Il presidio inglese di Kalives allo sbocco della baia di Suda concordò col capo degli insorti, Manos, una linea di demarcazione. Si ha intenzione di ritirare nuovamente alla Canea le truppe, che recentemente erano state mandate in diversi punti dell'isola. In conseguenza della situazione complicata e della crescente miseria finanziaria è scoppiata una latente crisi di Governo: i consiglieri d'amministrazione Xanthudides e Kunduros si sono dimessi; l'intervento dei consoli delle potenze protettrici rimase infruttuoso. L'alto commissario avvertì telegraficamente le potenze protettrici dell'insostenibilità della situazione e della necessità di rinforzare le truppe. Si dice che qualora non si corrispondesse a questo suo desiderio egli si dimetterebbe.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita è giunta iermattina a Stupinigi.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma si riunirà questa sera in seduta pubblica per la elezione del sindaco e per la nomina della Giunta.

All'istituto per maestre di giardino d'infanzia. — S. E. il ministro della pubblica istruzione ha visitato l'altro ieri l'esposizione dei lavori froebeliani nell'istituto per le maestre giardiniere in via della Polveriera a Roma.

Ricevettero S. E. il ministro la direttrice, gl'insegnanti e buon numero di alunne.

S. E. s'interessò vivamente degli insegnamenti impartiti e dei lavori esposti e rivolse parole affettuosamente paterne alle alunne incitandole alla loro missione di educatrici.

Per i depositi di materie infiammanti. — Un manifesto del pro-sindaco di Roma, comm. Cruciani-Alibrandi, constata che nelle ispezioni eseguite a cura delle Delegazioni municipali negli stabilimenti e negozi in cui si tengono materie infiammabili (benzina, petrolio, alcool, ecc.), si è verificato che pochi sono gli esercenti i quali ottemperano alle prescrizioni regolamentari, sia a riguardo della quantità delle materie infiammabili, sia per le cautele imposte per la loro custodia, e per il ritiro della relativa licenza.

Il pro-sindaco, nel manifesto, aggiunge che per evitare inconvenienti e pericoli e a tutela della incolumità pubblica; visti gli articoli 191 della legge comunale e provinciale, 21 e seguenti della legge sulla pubblica sicurezza, 154 e seguenti del regolamento di polizia urbana, richiama tutti coloro che ritengono materie infiammabili all'osservanza delle disposizioni vigenti, con l'avvertenza che contro i contravventori si procederà col massimo rigore, deferendoli all'autorità giudiziaria a termini degli articoli 468 e 469 del Codice penale, e provvedendo anche d'ufficio al trasporto o alla distribuzione delle materie infiammabili a spese dei contravventori.

Le Delegazioni municipali sono incaricate delle verifiche nei luoghi di deposito e dei relativi procedimenti contro i contravventori col concorso degli ispettori d'igiene e di tutti gli agenti comunali.

Tombola telegrafica. — A tutto ieri il risultato della recente tombola telegrafica a beneficio dell'ospedale « Umberto I » di Ancona era il seguente:

1° premio — cartella 13 — registro 39,782 — numero vincente 30 — estratto vincente 26° — A Napoli. (*NB.* La cartella sarà presentata lunedì prossimo personalmente o la notizia è giunta a mezzo lettera).

2° premio — cartella 10 — registro 03,098 — numero vincente 61 — estratto vincente 28° — A Roma.

3° premio — cartella 10 — registro 30,669 — numero vincente 60 — estratto vincente 29° — A Boccheggiano (Grosseto).

N. 303 cartelle che concorrono alla ripartizione del premio delle L. 30,000.

I premi della « Promotrice ». — I nomi dei soci vincitori, per estrazione, dei premi all'Esposizione artistica annuale promossa dalla Società degli amatori e cultori di belle arti, sono i seguenti:

Attanasio Natale L. 1000 — Sernicoli Rodolfo L. 1000 — Vitelleschi marchese Giuseppe L. 700 — Favori prof. comm. G. B. L. 700 — Jacobini Felice L. 500 — Viale comm. Clemente L. 500 — Bisco Cesare L. 500 — Lewis miss Sarah L. 500 — Micocci Giuseppe L. 300 — S. M. il Re L. 300.

Casalmonferrato a G. A. Ottavi. — Ieri a Casalmonferrato, in occasione del cinquantenario della fondazione del giornale *Il Coltivatore*, venne deposta solennemente una corona di bronzo sul monumento del fondatore di questo giornale G. A. Ottavi, eretto nei giardini pubblici.

Parlarono, commemorando l'Ottavi, i deputati Poggi ed Ottavi ed il sindaco di Casale, prof. Tamaro.

Poscia nell'Istituto Leardi, ove l'Ottavi ha insegnato per molti anni, venne scoperta una lapide appostavi ad iniziativa dei vecchi allievi dell'Ottavi.

Pronunciarono discorsi il prof. Niccolini, il preside dell'Istituto, il geografo Sugnes ed il deputato Ottavi.

All'odierna commemorazione aderirono le LL. EE. i ministri Rava e Ferraris ed il sottosegretario di Stato Del Balzo, il senatore Candiani, 40 deputati, numerose notabilità e molte rappresentanze di scuole, Istituti ed Associazioni agrarie.

La Direzione del *Coltivatore* offrì, all'Albergo della Rosa Rossa, un banchetto di cento coperti agli intervenuti alla commemorazione.

Al levare delle mense parlarono, applauditissimi, i deputati Ottavi, Raineri, Battacchi, Battaglieri, Poggi, Calvi, Compans, il sottoprefetto comm. Nazzari e molti altri.

L'on. Compans, fra gli applausi dei presenti, offrì all'on. Ottavi una medaglia d'oro in nome dell'Associazione zootecnica italiana.

All'on. Ottavi venne anche offerta una pergamena dettata da Fogazzaro.

Elezione politica. — *Collegio di Martinengo* — Risultato complessivo:

Inscritti 4657 — Votanti 2360.

Benaglio ebbe voti 1983 e Olivari ne ebbe 265.

Voti nulli e dispersi 113.

Cose postali. — L'Amministrazione delle poste egiziane ha annunziato l'apertura degli uffici di Sebaieh, Number-six-Station e Tonj, situato il primo nella 2ª regione dell'Egitto e gli altri due nella 3ª regione.

L'ufficio di Tonj non essendo collegato alla rete telegrafica generale, i telegrammi vi sono spediti per mezzo di battelli che fanno bimestralmente il servizio fra Tewfikiek e Meshra-El-Reck.

Nelle riviste. — Il n. 28 della *Illustrazione italiana* contiene, oltre lo scelto testo, numerose incisioni di attualità, ritratti di cospicui personaggi, scene della guerra nell'estremo Oriente, ecc.

Marina militare. — La R. nave *Dogali* è partita da Washington per New-York. — La *Flavio Gioia* è partita da Salonicco pel Pireo.

Marina mercantile. — Da La Guayra ha proseguito per Genova il *Washington*, della Veloce. Da Montevideo è partito per Genova il *Regina Margherita*, della N. G. I. — È giunto ad Hong-Kong l'*Ischia*, della stessa Società. — Da Teneriffa è partito per gli Scali dell'America centrale il *Centro America*, della Veloce. — È giunto a Buenos-Aires il *Bologna*, della Società « Italia ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 8. — Un comunicato del Governo, circa i disordini di Lodz, pubblicato dal *Messaggero dell'Impero*, dice che il movimento, provocato dalle agitazioni dei partiti rivoluzionari, non aveva alcuna base economica, nè poteva spiegarsi colle condizioni degli operai.

Il comunicato fa poscia la descrizione dei disordini, accenna all'esodo in massa degli israeliti e conclude affermando che gli operai stessi riconobbero che le dimostrazioni sono assurde e dannose pei loro interessi.

BUCAREST, 8. — Gli equipaggi della corazzata russa *Kniaz Potemkin* e della torpediniera russa si sono arresi oggi, alle 1 del pomeriggio, alle condizioni loro imposte. Essi hanno consegnate *le due navi* alle autorità rumene di Constanza che ne hanno preso possesso, innalzandovi la bandiera rumena.

Gli uomini che ne sono sbarcati verranno inviati a piccoli gruppi in varie località della Rumania.

CONSTANZA, 8. — Gli equipaggi della *Potemkin* e della torpediniera *267* hanno capitolato a condizione di essere considerati come disertori e di non essere stradati.

PARIGI, 8. — Il presidente del Consiglio, Rouvier, riceverà nel pomeriggio l'ambasciatore di Germania, principe Radolin.

BISERTA, 8. — Il vaporo-salvataggio *Berger* è giunto nella baia a mezzogiorno per tentare di rimorchiare il sottomarino *Farfadet*.

Parecchi dei marinai rinchiusi nel sottomarino sono ammogliati e sono padri di famiglia.

La disperazione delle mogli e dei figli è provocata soprattutto dalla mancanza d'informazioni in seguito all'ordine dato alle autorità navali di nascondere tutte le notizie.

MARSIGLIA, 8. — Il ministro della marina è giunto ed è ripartito per Biserta a bordo dell'incrociatore *Dessaix*.

PARIGI, 8. — Il *Journal des Débats* pubblica un dispaccio da Biserta che annunzia che il sottomarino *Farfadet* è stato rimesso a galla e rimorchiato nell'arsenale, ma che l'equipaggio è morto.

PARIGI, 8. — Il *Temps* ha da Teodosia che la calma è ritornata in quella città.

CHERBOURG, 8. — La salma dell'ammiraglio Tom Jones è stata trasportata a bordo della nave degli Stati Uniti che la deve portare in America.

I marinai francesi hanno resi gli onori alla salma.

Assisteva al trasporto molta folla.

La squadra americana, al comando dell'ammiraglio Sigisbee, scorterà la salma fino agli Stati Uniti.

PIETROBURGO, 8. — L'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* ha ricevuto un dispaccio da God-sia-tun che annunzia che la squadra giapponese che si avvicina all'isola di Sachaline è composta di due corazzate, di sette incrociatori, di tre cannoniere, di trentasei torpediniere e di dieci trasporti con truppe da sbarco.

SAN SEBASTIANO, 8. — La Famiglia reale è giunta oggi vivamente acclamata dalla popolazione.

TOKIO, 8. — Si annunzia dal teatro della guerra in Manciuria che avvengono frequenti scontri tra gli esploratori russi e giapponesi a lato della linea ferroviaria, lungo la strada di Fen-hoa-kai-ien-kow-ing-bing.

I russi sono respinti gradualmente verso il nord.

CONSTANZA, 8 (ore 1 20). — Lo sbarco dei marinai dello *Kniaz Potemkin* e della torpediniera *267* avrà luogo alle ore 2 pom.

Passaporti di emigranti saranno accordati a quelli che lasceranno la Rumania.

I marinai che sono 740 si sarebbero diviso il denaro che era nella cassa di bordo.

LONDRA, 8. — Una nota comunicata ai giornali conferma che il comandante Lowther è partito da Fez per recarsi a deporre come testimone davanti ad un tribunale dell'Africa del sud.

BERLINO, 8. — Un dispaccio del governatore della colonia tedesca dell'Africa sud-occidentale informa che il capo insorto, Cornelius, aveva preso posizione con 200 uomini lungo il corso inferiore del fiume dei Pesci.

Il maggiore Graeser lo attaccò e lo sloggiò dalle sue posizioni malgrado le straordinarie difficoltà del terreno.

Il nemico fuggì in direzione ovest dopo aver subito gravi perdite.

I tedeschi ebbero 2 ufficiali e 3 soldati morti ed un ufficiale ed 11 soldati feriti.

PIETROBURGO, 8. — Il generale Liapunoff telegrafa, in data di ieri, dall'isola di Sakhaline.

Il 7 corrente alle 9 ant. una squadra giapponese si è avvicinata al villaggio di Chi-pi-san, a venti *verste* a sud-est di Korsakovsk, ed ha aperto il fuoco sulla costa.

Un secondo telegramma, pure in data di ieri, ore 2 pom., dice che la squadra giapponese si è avvicinata al villaggio di Meree, fra Chi-pi-san e Korsakovsk, ed a quindici *verste* ha aperto il fuoco.

La squadra era composta di torpediniere e di quindici navi.

Alle 3 pom. quindici torpediniere si avvicinarono a Korsakowsk.

La nostra batteria aprì il fuoco.

Le torpediniere cannoneggiarono la batteria del porto di Korsakowsk, ma, grazie al nostro fuoco, furono costrette a cessare il loro tiro ed a ritirarsi.

Dopo avere offerto la maggiore resistenza possibile, il comandante del distaccamento ordinò di fare saltare i cannoni della costa, di bruciare tutti gli edifici governativi e si ritirò col suo distaccamento verso il nord.

Durante il bombardamento quattro abitanti del posto furono uccisi.

Un marinaio è scomparso.

VIENNA, 8. — *Camera dei deputati* — Si approva il progetto di legge relativo ai crediti ferroviari transalpini.

TRIESTE, 8. — Il *Lloyd* ha ripreso il servizio da e per Odessa.

PARIGI, 8. — Il colloquio fra il ministro Rouvier e l'ambasciatore di Germania, principe Radolin, è durato un'ora e venti minuti.

Il testo dell'accordo non si pubblica stasera, per riguardo verso la Germania, ignorandosi ancora se la comunicazione sarà fatta a Parigi o a Berlino.

BERLINO, 8. — Il cancelliere dell'impero, principe di Bülow, ha avuto nel pomeriggio un lungo colloquio coll'ambasciatore francese, Bihourd.

PIETROBURGO, 8. — Il generale Linievitch telegrafa:

Il fianco sinistro dei giapponesi riprese l'offensiva il 3 corrente fra Beynkhe e Lo-gu-chan.

I russi si ritirarono: allora il nemico si ritirò a sua volta nelle antiche posizioni.

I giapponesi con artiglieria ricominciarono il 7 corrente l'offensiva sul fianco destro.

Gli avamposti russi si ritirarono sulle loro posizioni principali.

CHERBOURG, 8. — La divisione navale degli Stati-Uniti che scorta la salma dell'ammiraglio Tom Jones è partita stamane alle ore 6.

PARIGI, 8. — Il Ministero della marina comunica: La posizione del sottomarino *Farfadet* è stazionaria. Si spera che domani sarà rimesso a galla.

I marinai racchiusi in esso non rispondono più ai segnali.

BERLINO, 9. — Il *Wolff Bureau* pubblica una nota, la quale dice che la Germania e la Francia si trovano d'accordo circa la conferenza per il Marocco e che il presidente del Consiglio francese, Rouvier, e l'ambasciatore di Germania a Parigi, principe Radolin, si sono accordati sul testo delle dichiarazioni che i due Governi si scambieranno.

PIETROBURGO, 9. — A Tiflis è stata gettata una bomba, che ha ucciso un commissario di polizia ed ha ferito due persone. Regna agitazione in città. I giornali non si pubblicano.

A Batum le agenzie di navigazione hanno cessato il servizio. I negozi sono chiusi.

A Kowno quattrocento israeliti hanno provocato disordini ed hanno rotto i vetri di parecchie case.

Le truppe ristabiliscono l'ordine.

LONDRA, 9. — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Pietroburgo:

Gravi fatti d'insubordinazione sono avvenuti nel quattordicesimo e nel quindicesimo battaglione di marina, nella caserma Krinkovski.

Gli ammutinati hanno rotto i vetri delle finestre e tutti gli oggetti nell'interno della caserma.

Sono stati chiamati gli ufficiali.

È stato deciso oggi lo sciopero generale per motivi politici a cominciare da lunedì.

VARSAVIA, 9. — Per ordine del partito socialista polacco, i macellai, i calzolai, i carrettieri ed i fabbricanti di birra scioperano. Gli scioperanti attaccano i negozi, distruggono le merci e tirano colpi d'arma da fuoco.

Cinque feriti sono stati trasportati agli ospedali.

CONSTANZA, 9. — La corazzata russa *Kniaz Potemkin*, comandata dal capitano del porto, Negru, è entrata in porto, inalberando bandiera rumena, dopo avere sbarcato l'equipaggio russo.

La torpediniera *267* ha dovuto lasciare le acque rumene essendosi il suo equipaggio rifiutato di arrendersi ed avendo preferito di ritornare a Sebastopoli.

CONSTANZA, 9. — Lo sbarco dell'equipaggio del *Potemkin* è avvenuto in buon ordine.

LIBAU, 9. — La voce secondo la quale sarebbero avvenuti disordini sulle navi stazionarie del porto è destituita di fondamento.

CONSTANZA, 9. — Si attendono gli ordini del Governo rumeno circa la consegna della *Kniaz Potemkin* all'ammiraglio Krieger.

Una parte dell'equipaggio della *Potemkin* si è rivolta al console di Russia per essere rimpatriata.

I marinai affermano che la *Potemkin* non ha bombardato Teodosia.

Essi hanno capitolato perchè nessuna altra nave della flotta russa ha voluto unirsi ad essi nella rivolta. I marinai dichiarano di esser convinti che la Russia è alla vigilia di gravi avvenimenti.

La torpediniera russa *267* è partita in direzione di Odessa.

L'equipaggio ha dichiarato che non si era mai ammutinato, ma che aveva dovuto cedere alla forza e seguire la *Potemkin*.

L'equipaggio della *Potemkin* prima di sbarcare tenne una riunione.

Tutti furono di parere di arrendersi tranne uno, che si chiama Matouchenko, che era stato l'istigatore della rivolta, e che si oppose dicendo che avrebbe fatta saltare la nave.

I marinai sbarcati hanno dichiarato che volevano rimanere in Rumenia.

Gli ufficiali che sono stati trovati a bordo hanno affermato che fu Matouchenko che uccise dieci loro colleghi.

Tutte le carte ed i libri di bordo sono stati consegnati alle autorità.

Matouchenko è partito per Bukarest.

BERLINO, 9. — Cinquemila persone hanno tenuto oggi una riunione per protestare contro il divieto opposto al deputato francese Jaurès di tenere una conferenza a Berlino.

La polizia aveva prese severe misure pel mantenimento dell'ordine, ma nessun incidente si è verificato.

LONDRA, 9. — Si ha da Constanza: Si sono trovati nelle casematte del *Potemkin* sette ufficiali russi prigionieri. Essi erano in uno stato deplorevole, a causa dei cattivi trattamenti subiti.

Ventitremila rubli che si trovavano nella cassa sono stati divisi tra i 650 marinai della *Potemkin*.

PARIGI, 9. — Il presidente del Consiglio, Rouvier, comunicherà domani alla Camera la nota relativa all'accordo tra la Germania e la Francia circa il Marocco.

Tuttavia non si sa ancora se Rouvier la porterà alla tribuna in principio di seduta o se attenderà l'interrogazione di Denis Cochin.

Questo punto verrà stabilito domattina.

PARIGI, 9. — Il Ministero della marina ha ricevuto dal comandante marittimo di Tunisi il seguente telegramma da Biserta in data 8 luglio, ore 11 pom.:

I cantieri di costruzioni navali hanno preparato stanotte un *dock* galleggiante destinato a sollevare il *Farfadet*. Abbiamo posto sotto il *Farfadet* catene di acciaio. Contiamo di potere sollevare il sottomarino e di portarlo in bacino.

BISERTA, 9. — Da ieri le operazioni di salvataggio del *Farfadet* continuano ininterrottamente. Ieri furono messi quattro cavi sotto il *Farfadet*.

È stato preparato un *dock* galleggiante per ricevere il sottomarino che sarà sollevato e rimesso a galla oggi verso le ore 3 pomeridiane.

Il residente Pichon è giunto stamane alle ore 9 ed è stato ricevuto dal controllore civile, dal generale Menier e dalle altre autorità.

Il residente, accompagnato dal comandante Pinaud, suo addetto militare, si è recato incontro al ministro della marina, Thomson, per andare con lui all'arsenale di Sidi Abdallah, a bordo della torpediniera *169*.

Il Municipio, in seguito alla disgrazia che ha colpito la marina, ha deciso di sopprimere i festeggiamenti del 14 luglio e di destinare i fondi delle feste a soccorrere le famiglie delle vittime. Tutte le feste sono pertanto soppresse.

CONSTANZA, 9. — Oggi nel pomeriggio, per ordine del Governo rumeno, la *Kniaz Potemkin* è stata consegnata all'ammiraglio Krieger.

CONSTANZA, 9. — L'ammiraglio Krieger è giunto colle corazzate *Sinope* e *Tchsema* per trattare col Governo rumeno la restituzione della corazzata *Kniaz Potemkin*.

BUKAREST, 9. — Stamane due corazzate, una delle quali bat-

teva bandiera ammiraglia, quattro torpediniere ed una contro-torpediniera appartenenti alla squadra russa del Mar Nero sono comparse nelle acque di Constanza ed hanno fatto i saluti regolamentari.

L'incrociatore rumeno *Elisabetha* ha reso il saluto e quindi ha salutato a sua volta la bandiera russa.

Il comandante della marina rumena, Kolinski, ha fatto visita al contrammiraglio russo, il quale disse che era venuto a ricercare la *Kniaz Potemkin*.

Il comandante Kolinski dichiarò che la *Potemkin* era venuta due volte ad ancorarsi nelle acque rumene in condizioni irregolari e che le era stato intimato di partire o di disarmare. L'equipaggio era stato fatto sbarcare e le autorità rumene avevano preso possesso della nave, affidandola ad una guardia che si era posta sotto la protezione della bandiera rumena inalberata sulla *Potemkin*.

Il comandante Kolinski soggiunse che il Rumania aveva ordinato di riconsegnare allo Czar la nave *Potemkin*.

Dopo tale comunicazione sono state prese tutte le misure perchè la guardia rumena lasci la *Potemkin* ed il contrammiraglio russo prenda possesso della nave per essere riconsegnata allo Czar.

STOCCOLMA, 9. — Il principe Gustavo Adolfo con la principessa consorte, reduci dal viaggio di nozze, sono arrivati nel pomeriggio, salutati da frenetiche acclamazioni della folla.

I Principi si sono recati al castello reale, dove sono stati ricevuti cordialmente dal Re e dalla famiglia reale.

La città è riccamente decorata ed imbandierata.

BISERTA, 10. — Il ministro della marina, Thomson, appena giunto, si è recato subito sul luogo della catastrofe del sottomarino.

Si lavora per collocare catene sotto il *Farfadet*. Si tenterà pure di calare fra le catene ed il *Farfadet* un *dock*, nel quale si farà il vuoto e sul quale saranno incrociate le catene che sorreggeno il *Farfadet*.

Si spera che questo *dock* vuoto potrà sollevare il sottomarino e che si potranno così trasportare in bacino i due battelli legati insieme.

Si teme che tale operazione richieda parecchi giorni.

Il ministro della marina ha interrogato il comandante del *Farfadet* ed i due marinai superstiti. Dalle loro dichiarazioni risulta che l'accidente del sottomarino fu dovuto ad un caso fortuito e non fu cagionato da alcun difetto di costruzione che possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei battelli di questa specie.

Il ministro si è imbarcato a bordo del sottomarino *Korrigan*, dello stesso tipo del *Farfadet*, che è rimasto lungamente sommerso.

Il ministro ha elargito soccorsi alle famiglie delle vittime.

PIETROBURGO, 10. — *L'Agenzia telegrafica di Pietroburgo* ha da Vladivostock:

All'estremità meridionale dell'isola di Sahkalino fu vista ieri una squadra giapponese, composta delle corazzate *Fuso* e *Cinjen*, di un incrociatore del tipo *Iwata*, di altri sei incrociatori, di quattro cannoniere, di trentasei controtorpediniere e di dieci trasporti.

Due torpediniere incrociano ad ovest dello stretto di La Perouse.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 9 luglio 1905.

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50,6.
Barometro a mezzodì	758,1.
Umidità relativa a mezzodì	32.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno, pochi cumuli.
Termometro centigrado	massimo 31,4.
	minimo 19°,6.
Pioggia in 24 ore	— —

9 luglio 1905.

In Europa: pressione massima di 768 sulla Baviera, minima ancora sul mar bianco a 744.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi uniformemente intorno a 2 mm.; temperatura aumentata sulla valle Padana, alquanto diminuita altrove; temporali sul versante Adriatico.

Barometro: 764 sulla valle Padana, 760 lungo le coste Ioniche.

Probabilità: venti deboli settentrionali, cielo generalmente sereno; temperatura in rialzo.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 9 luglio 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	28 0	21 2
Genova	1/4 coperto	calmo	28 5	21 8
Massa Carrara	sereno	calmo	30 1	20 7
Cuneo	sereno	—	27 0	14 3
Torino	sereno	—	25 2	18 1
Alessandria	sereno	—	26 9	17 5
Novara	sereno	—	29 0	17 0
Domodossola	1/4 coperto	—	27 4	16 6
Pavia	1/4 coperto	—	28 5	16 0
Milano	1/4 coperto	—	30 0	18 5
Sondrio	sereno	—	28 0	16 6
Bergamo	sereno	—	25 6	16 5
Brescia	sereno	—	28 7	17 6
Cremona	1/4 coperto	—	29 7	19 7
Mantova	sereno	—	27 9	22 1
Verona	sereno	—	26 9	18 7
Belluno	sereno	—	26 6	16 8
Udine	sereno	—	28 0	18 4
Treviso	sereno	—	31 3	20 3
Venezia	nebbioso	calmo	27 3	20 7
Padova	sereno	—	28 1	19 2
Rovigo	1/2 coperto	—	29 2	19 0
Piacenza	sereno	—	26 3	18 2
Parma	sereno	—	27 6	19 2
Reggio Emilia	sereno	—	28 0	18 0
Modena	sereno	—	27 2	19 5
Ferrara	sereno	—	25 6	19 9
Bologna	sereno	—	25 8	20 2
Ravenna	sereno	—	25 8	17 0
Forlì	sereno	—	26 4	19 0
Pesaro	sereno	mosso	26 4	18 2
Ancona	sereno	mosso	27 2	22 2
Urbino	sereno	—	22 0	18 3
Macerata	sereno	—	24 9	18 8
Ascoli Piceno	sereno	—	28 5	18 5
Perugia	1/4 coperto	—	27 0	17 5
Camerino	sereno	—	22 8	16 0
Lucca	sereno	—	30 3	17 9
Pisa	sereno	—	29 5	16 6
Livorno	sereno	calmo	29 4	20 3
Firenze	sereno	—	29 7	20 0
Arezzo	sereno	—	28 3	17 2
Siena	sereno	—	28 1	17 2
Grosseto	sereno	—	28 2	18 1
Roma	sereno	—	29 0	19 6
Teramo	sereno	—	22 9	15 0
Chieti	sereno	—	25 8	17 0
Aquila	sereno	—	26 1	13 0
Agnone	sereno	—	24 9	14 7
Foggia	sereno	—	29 0	23 9
Bari	coperto	agitato	27 8	16 0
Lecce	3/4 coperto	—	31 8	20 0
Caserta	sereno	—	31 3	19 0
Napoli	sereno	calmo	28 7	20 3
Benevento	1/2 coperto	—	31 3	18 8
Avellino	sereno	—	27 5	18 5
Caggiano	1/4 coperto	—	27 8	15 8
Potenza	3/4 coperto	—	27 0	15 7
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	23 6	13 7
Reggio Calabria	1/2 coperto	legg. mosso	30 0	24 6
Trapani	1/2 coperto	legg. mosso	29 6	24 7
Palermo	1/4 coperto	mosso	30 2	20 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	30 2	22 0
Caltanissetta	sereno	—	32 1	20 2
Messina	1/4 coperto	calmo	32 4	24 1
Catania	sereno	calmo	31 9	23 1
Siracusa	sereno	legg. mosso	32 1	24 5
Cagliari	sereno	legg. mosso	32 0	19 0
Sassari	1/2 coperto	—	27 0	19 1

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile*